



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CONFIDI FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Art. 1: Scopo dell'iniziativa

La Camera di Commercio di Ravenna, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale, favorisce l'accesso al credito delle imprese provinciali riconoscendo il ruolo fondamentale d'intermediazione creditizia svolto dai Consorzi fidi e dalle cooperative di garanzia, di seguito denominati "Confidi" o "soggetti intermediari".

A tal fine concede finanziamenti ai Confidi, in qualità di soggetti intermediari, finalizzati ad agevolare il ricorso al credito da parte delle imprese provinciali loro associate, beneficiari finali dell'intervento.

I finanziamenti sono destinati ai Confidi operanti nel territorio provinciale costituiti da operatori dei settori specifici, aventi, quale scopo sociale, oltre che la mutua assistenza tra i soci, la prestazione di garanzia a favore dei propri associati, che accedono ai finanziamenti bancari attivati dagli stessi, nonché lo svolgimento di tutte le attività necessarie o utili al conseguimento di tale fine, senza perseguire o realizzare obiettivi speculativi.

Nella gestione delle risorse camerali i Confidi agiscono da semplici intermediari. I beneficiari finali degli aiuti sono le imprese. I contributi pubblici ricevuti dai Confidi e gli eventuali utili realizzati su tali risorse saranno destinati interamente alle operazioni previste dal presente regolamento a favore dei soggetti beneficiari e non saranno utilizzati a finanziamento di eventuali spese di gestione o investimento dei Confidi. Essi vengono trasferiti a fondi specifici e in caso di liquidazione dei Confidi i fondi pubblici ricevuti saranno rimborsati maggiorati degli interessi maturati. I confidi tengono contabilità separata per tutte le operazioni coperte dai finanziamenti previsti dal presente regolamento.

Art. 2: Requisiti soggetti intermediari

Le risorse verranno destinate ai Confidi, in qualità di soggetti intermediari creditizi, che presentino i seguenti requisiti:

- che siano attivi in tutto o in parte nella provincia di Ravenna;
- che non si trovino in stato di fallimento o di altre procedure concorsuali;
- in regola con il versamento del diritto annuale camerale e con la normativa antimafia (ove richiesto);
- che abbiano adempiuto agli obblighi contributivi;
- che prevedano nello statuto la possibilità di accesso a tutti gli operatori indipendentemente dall'iscrizione ad associazioni di categoria e il carattere mutualistico dell'attività;
- che concedono garanzie in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella Comunicazione della Commissione CE n. 2008/C155/02 pubblicata sulla GUCE serie C 155 in data 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia e sue successive modifiche o integrazioni.

In base alla segnalazione S1177 del 19 luglio 2010 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato, ai Confidi non sono richiesti specifici requisiti territoriali per l'ammissione agli strumenti di intervento previsti dal presente regolamento.

I Confidi beneficiari della presente misura di intervento si obbligano inoltre a comunicare qualsiasi modifica apportata allo statuto, trasmettendo alla CCIAA il nuovo testo in vigore.

Art.3: Risorse finanziarie e criteri di ripartizione

La somma destinata all'intervento in oggetto ammonta a € 700.000 Ulteriori risorse che si rendessero disponibili nel secondo semestre dell'esercizio verranno ripartite tra i soggetti ammessi al presente intervento con le medesime percentuali, calcolate attraverso i criteri di ripartizione predefiniti.

Le risorse saranno ripartite sulla base della media dell'operatività, intesa come ammontare delle garanzie erogate, calcolata nel biennio 2013-2014, escludendo eventuali garanzie segregate o cappate.

I dati dovranno essere riferiti alle sole aziende della provincia di Ravenna.

Il finanziamento minimo per singolo Confidi è fissato nel 2,5 % dell'ammontare complessivo delle risorse stanziato, tenuto conto che tale soglia viene considerata come livello minimo di intervento capace di generare un impatto positivo sulla solidità patrimoniale ai fini della capacità di assegnazione di garanzie alle imprese. In caso di mancato raggiungimento di tale soglia minima la somma risultante dal calcolo sarà ridistribuita agli altri Confidi in modo proporzionale alla somma già assegnata. Il finanziamento massimo erogabile per singolo Confidi è fissato nel 50% dell'ammontare complessivo delle risorse stanziato.

La comunicazione dei dati di operatività dovrà essere autocertificata congiuntamente dal legale rappresentante e dal presidente del Collegio Sindacale.

La Giunta camerale, nell'ambito della cornice procedurale definita dal presente regolamento, si riserva inoltre la possibilità di approvare interventi specifici mirati volti ad incidere su una particolare situazione economica congiunturale o per altri finalità legati alle priorità strategiche dell'ente camerale da destinare agli organismi selezionati attraverso il presente disciplinare. Tale possibilità sarà estesa alle altre amministrazioni locali nel caso in cui il presente regolamento dovesse essere recepito, tutto o in parte, dagli enti locali del territorio attraverso apposita convenzione.

ART. 4 - Presentazione delle domande di contributo per l'accesso ai fondi destinati agli intermediari

La domanda di finanziamento, redatta utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio competente, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del Confidi istante e trasmessa alla Camera di Commercio esclusivamente a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo **promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it** . Ogni altra forma di trasmissione non verrà presa in considerazione.

L'ente non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande devono essere presentate inderogabilmente entro le ore 12 di lunedì **30 maggio 2016**.

Ai fini della concessione del contributo, dovrà essere predisposto quanto segue:

modulo di domanda compilato in ogni sua parte, come da fac-simile che sarà reso disponibile sul sito internet della Camera di Commercio www.ra.camcom.it sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato da copia fotostatica del documento valido di identità del sottoscrittore (ai sensi

dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000), ove dovranno essere dichiarate le informazioni necessarie all'esame delle domande ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3;
a tale modulo dovrà essere allegata copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato.
Qualsiasi modifica dei dati contenuti nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all'ente erogatore.

Chiusi i termini per la presentazione delle richieste ed esperita l'istruttoria a cura dell'U.O. competente, con atto dirigenziale saranno individuati i soggetti ritenuti ammissibili e le somme destinate a ciascun organismo ripartite secondo i criteri di cui all'art. 2.

La somma destinata ad ogni singolo organismo dovrà essere finalizzata all'abbattimento dei tassi d'interesse per una percentuale pari almeno al 30%, mentre la parte restante dovrà essere finalizzata all'integrazione del fondo rischi per la concessione di garanzie alle imprese della provincia di Ravenna. La comunicazione relativa alla percentuale definitiva di ripartizione del contributo camerale tra abbattimento tassi e fondo rischi dovrà essere presentata entro il 30 ottobre, come indicato all'art. 8 relativo agli obblighi di comunicazione in capo ai Confidi.

I soggetti intermediari destinatari dei finanziamenti hanno la facoltà di richiedere un anticipo del contributo pari al 40% dell'ammontare concesso, il saldo sarà erogato previa rendicontazione finale presentata ai sensi dell'art. 9.

Nel caso in cui il presente regolamento sia adottato da altre amministrazioni locali attraverso una convenzione che attribuisca all'ente camerale il ruolo di capofila nella selezione degli organismi ammissibili, si potranno definire modalità congiunte di esame delle richieste di accesso come ad esempio la costituzione di un'apposita commissione di valutazione o altre tipologie di strumenti che possano garantire adeguata trasparenza e partecipazione degli enti coinvolti. Gli organismi risultati ammissibili alla ripartizione dei fondi sulla base della predetta selezione dovranno poi presentare la richiesta di accesso ai fondi a ciascun Ente locale firmatario della eventuale convenzione.

ART. 5 - Requisiti delle imprese soggetti beneficiari finali dell'aiuto e compatibilità con la normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato dei finanziamenti concessi per il tramite dei Confidi

Ai fini della concessione dei contributi erogati ai sensi del presente disciplinare, le imprese beneficiarie associate ai Confidi dovranno avere, pena l'inammissibilità, i seguenti requisiti e dichiararli al Confidi stesso:

- essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Ravenna ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- avere sede legale o unità locale ed operativa in provincia di Ravenna (e i terreni agricoli situati anche nel territorio della provincia di Ravenna, se imprese agricole);
- non trovarsi in stato di fallimento;
- di essere a conoscenza del presente disciplinare, in particolare delle disposizioni relative al regime de minimis, in base alle quali dovranno rilasciare apposita dichiarazione.

Per investimenti nella produzione agricola primaria le imprese dovranno avere i requisiti previsti

dalla normativa regionale di settore.

L'intervento previsto dal presente disciplinare è attuato in applicazione delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato.

In particolare, gli aiuti in abbattimento tassi nei confronti delle imprese destinatarie finali del beneficio sono da ritenersi concessi in regime “*de minimis*”, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 del 15.12.2013 – pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28.12.2013). Non sono pertanto ammesse le imprese che operino nei settori di

attività esclusi da tale regime.

Il regime del *minimis* comporta che l'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica", non può beneficiare, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti *de minimis* per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada) e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere, nello stesso arco di tempo, altri aiuti pubblici in base a regimi d'aiuto autorizzati dalla Commissione.

Le imprese beneficiarie si impegnano a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativamente agli aiuti "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario della concessione del contributo e nei due esercizi precedenti.

Il contributo in oggetto è cumulabile con altri aiuti di fonte pubblica, nel rispetto dei limiti massimi di cui al medesimo regolamento.

Per i soggetti intermediari operanti nel settore agricolo, in caso di contributi ad imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, i fondi camerale devono essere utilizzati conformemente al regime di auto previsto dalla legge della Regione Emilia-Romagna n. 43/1997 (così come modificata dalla legge regionale n. 17/2006) e alle relative delibere attuative (aiuto notificato dalla Regione Emilia Romagna, anche per conto di tutti gli Enti territoriali, e ritenuto dalla Commissione compatibile con il mercato comune con Decisione C(2006)3067 del 28 giugno 2006) o, nel caso di interventi in regime *de minimis* agricolo, al Regolamento CE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 (aiuti *de minimis* settore agricolo).

Nello svolgimento dell'attività di garanzia collettiva fidi, i confidi si impegnano ad applicare la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 (ora art.107 e 108) del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02) GU 20.6.2008 C155/10.

I Confidi potranno utilizzare il contributo per concedere garanzia senza elementi di aiuto o con elementi di aiuto.

In particolare, al fine di assicurare che l'attività di garanzia espletata dal soggetto intermediario grazie al contributo camerale non sia configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 e 88 del trattato CE è necessario che il medesimo soggetto si impegni a verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 in GUUE n. 155 del 20 giugno 2008 relativamente alle parti in cui precisa le condizioni da rispettare affinché una garanzia non sia qualificabile come aiuto di stato.

Nel caso in cui si intenda concedere garanzie che comportano la presenza di aiuti le stesse verranno concesse in regime *de minimis* nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 1407/2013 o al Reg. CE n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Nell'utilizzo del contributo camerale a favore delle imprese associate, i Confidi si impegnano ad assicurare, pena la revoca del contributo, il rispetto delle condizioni di cui sopra e di tutte le condizioni di cui agli atti regionali e dell'Unione Europea menzionati.

Sarà cura degli stessi Confidi determinare, per la verifica del rispetto dei limiti all'intensità degli aiuti stabiliti dai suddetti regimi, il valore dell'equivalente sovvenzione lorda in base al metodo di calcolo previsto dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02) GU 20.6.2008 C155/10.

A tal fine i Confidi sottoscrivono apposita dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale devono attestare che gli interventi a favore dei propri associati effettuati con il contributo della Camera non sono destinati a imprese operanti nei settori esclusi sopra indicati e che i beneficiari delle garanzie autocertificano il non

superamento del limite previsto per gli aiuti nel regime utilizzato per il periodo indicato dallo stesso.

ART. 6 - Interventi finanziabili in conto interessi

Come già indicato all'art.3, ai contributi in conto interessi destinati a sostenere gli investimenti deve essere destinata una percentuale pari almeno al 30% dei fondi attribuiti al singolo Confidi.

Il contributo consiste in un abbattimento del tasso di interesse nella misura individuata dal Confidi per un massimo di 1,50 punti in ragione d'anno rispetto al tasso stabilito nelle convenzioni stipulate dai Confidi con gli Istituti di credito. Il limite massimo di abbattimento può essere elevato a 2 punti in ragione d'anno per le neo-imprese (costituite a far data dal 1 gennaio 2016), le imprese giovanili e a prevalenza femminile (secondo le definizioni previste dalla normativa nazionale), per le start up innovative, per progetti di internazionalizzazione e di reti di impresa o di filiera.

A) Settore industria, artigianato, commercio, turismo, servizi e cooperazione.

I finanziamenti concessi ai soggetti intermediari operanti nei suddetti settori sono diretti a sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese loro associate per i seguenti investimenti:

- acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione e ampliamento dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa e delle relative aree rientranti in un piano di riqualificazione aziendale;
- installazione d'impianti;
- acquisto di arredi, macchinari, impianti ed attrezzature attinenti l'attività d'impresa di nuova fabbricazione o usati (si considera acquisto anche il riscatto finale dei beni acquistati mediante locazione finanziaria; non si considerano tali i canoni periodici di locazione);
- hardware e software purché legati all'attività d'impresa, alla gestione del magazzino, alla rete commerciale e al controllo di gestione;
- introduzione di sistemi di controllo di gestione e/o di programmazione dei processi;
- introduzione di sistemi di qualità, anche in materia ambientale;
- innovazione di tecnologia e di prodotto;
- realizzazione di progetti di internazionalizzazione e di reti di impresa o di filiera;
- assistenza tecnica finalizzata a interventi di innovazione nella gestione aziendale nel ciclo produttivo, nella rete commerciale, nelle strategie di marketing, nelle movimentazioni delle merci, nel commercio e nelle tecniche di vendita;
- acquisto di automezzi di nuova fabbricazione o usati limitatamente al caso di agenti o rappresentanti di commercio, mediatori e agenti di assicurazione e di commercio ambulante o limitatamente al mezzo d'uso, e per tutte le attività di trasporto persone (taxi, servizi di pullman, noleggio auto con o senza conducente) destinati comunque al trasporto di beni propri, oltre che autocarri (anche autovetture aziendali) di nuova fabbricazione o usati, destinati al trasporto di beni propri, purché non in contrasto con la normativa comunitaria in materia;

Sono, inoltre, comprese le seguenti operazioni:

- la cessione d'azienda e/o acquisizioni di beni preesistenti (avviamento e licenze) e messa a norma degli impianti;
- la patrimonializzazione delle imprese;
- l'acquisto di scorte nei limiti del 30% delle spese di investimento;
- la ristrutturazione del debito aziendale nei limiti del 50% della somma richiesta al Consorzio e con un tetto massimo di 50.000 euro.

Sono, in ogni caso, esclusi dal beneficio:

- l'acquisto di scorte non collegato ad investimenti;
- le cessioni di beni mobili tra società che abbiano soci in comune;
- le spese notarili, di manutenzione ordinaria, di messa a norma di impianti già esistenti,

- quelle relative a contratti di assistenza e in genere quant'altro non strettamente attinente l'attività esercitata.

B) Settore agricoltura

I finanziamenti concessi ai soggetti intermediari operanti nel suddetto settore sono concessi in conformità alla L.R. 43/97 e successive modifiche e ai criteri attuativi della stessa e in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013.

Potranno essere finanziati ai sensi del citato Reg. 1408/2013 (de minimis agricolo):

- per i prestiti a breve (max 12 mesi): le spese sostenute dall'imprenditore richiedente per il completamento del ciclo produttivo-culturale fino alla vendita dei prodotti, così come previsto dal Programma operativo regionale per un aiuto "de minimis" sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- per i prestiti a medio e lungo termine: le spese finalizzate ad investimenti, quelle relative all'acquisto di terreno sia per prima formazione che a scopo di arrotondamento o miglioramento logistico dell'azienda, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione.

L'importo del finanziamento ammissibile non può essere inferiore a € 6.000 né superiore a € 150.000 per i prestiti a breve termine e di € 500.000 per i prestiti a medio/lungo termine. I prestiti di conduzione e i prestiti a medio/lungo termine devono essere garantiti dal confidi stesso. Tale garanzia deve essere effettuata a libero mercato mediante l'utilizzo di risorse proprie del confidi e pertanto non con fondi rientranti nelle tipologie di aiuto di stato previsti dai regolamenti comunitari. Il contributo per l'abbattimento del tasso di interesse sarà:

- sui prestiti a breve: 1,25 %
- sui prestiti a medio/ lungo termine: 1,80 %

Esso è calcolato ed erogato direttamente in un'unica soluzione dal Confidi ed il contributo sarà calcolato in forma attualizzata al momento dell'erogazione utilizzando i tassi di riferimento in vigore alla data della concessione e che sono fissati periodicamente dalla Commissione Europea e su internet al sito dell'Unione stessa.

Il regolamento UE 1408/2013 prevede che l'importo complessivo dell'aiuto concesso ad una singola impresa non possa superare complessivamente i 15.000 Euro, pertanto il contributo erogabile sarà pari all'importo che non porti a superare il sopraindicato tetto di € 15.000.

ART. 7 - Finanziamenti a fondo rischi

Tali contributi sono concessi agli organismi risultati ammissibili ai sensi dell'art. 2, per la concessione di garanzie esclusivamente alle imprese della provincia di Ravenna.

Tali garanzie devono essere concesse in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella Comunicazione della Commissione CE n. 2008/C155/02 pubblicata sulla GUCE serie C 155 in data 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia, ai sensi dell'art. 5.

Le garanzie prestate dal confidi non possono essere prestate ad imprese in difficoltà finanziarie.

Il contributo concesso deve essere destinato esclusivamente all'incremento del fondo rischi, e tale destinazione, oltre ad essere oggetto di apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo all'atto della liquidazione, dovrà figurare esplicitamente nel bilancio dell'esercizio 2015, pena la revoca del finanziamento. Si dovrà dare evidenza dello specifico fondo rischi costituito con il contributo camerale in una modalità idonea a garantire in modo chiaro e univoco la sussistenza di tale vincolo.

Alla rendicontazione andrà altresì allegato un prospetto contabile dal quale risultino gli eventuali movimenti relativi al fondo e il saldo.

L'utilizzo del fondo potrà riguardare insolvenze su finanziamenti concessi a partire da gennaio 2016

e ne dovrà essere dato puntuale riscontro nel bilancio, nel prospetto contabile oltre che in apposita dichiarazione/rendicontazione alla Camera di Commercio contenente i dati relativi all'impresa ed al finanziamento di riferimento.

Art. 8 Obblighi di comunicazione dei Confidi.

I Confidi beneficiari del presente intervento si impegnano a presentare entro il **30 ottobre 2016** copia dell'ultimo bilancio approvato, se non consegnato all'atto di presentazione della domanda, e a comunicare alla Camera le seguenti informazioni con riferimento alle imprese della provincia di Ravenna mediante autocertificazione firmata dal legale rappresentante:

- la percentuale definitiva di ripartizione del contributo camerale tra abbattimento tassi e fondo rischi;
- il numero e l'ammontare nuove garanzie concesse nell'anno aggiornate al 30/09;
- il numero e l'ammontare nuovi finanziamenti garantiti al 30/09;
- il numero dei soci aggiornato al 30/09;
- ogni altra informazione ritenuta utile dal Confidi per descrivere l'andamento dell'operatività nell'anno in corso.

ART. 9 – Rendicontazione

Ai fini della liquidazione dei finanziamenti, i soggetti intermediari assegnatari dei fondi dovranno presentare, al massimo **entro il 30 maggio** dell'anno successivo a quello in cui è stato concesso il finanziamento apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui facsimile sarà fornito dall'ente camerale, resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dovranno attestare:

- il rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato nell'impiego dei fondi camerali, in particolare le condizioni previste per l'erogazione di contributi per le garanzie e delle disposizioni regionali sopracitati per il settore agricolo;
- di essere in possesso dell'istanza dell'impresa in originale, nonché delle necessarie dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'impresa stessa, in particolare sul rispetto della normativa dell'unione Europea relativa al de minimis e degli aiuti concessi sulla base della L.R. 43/97 e successive integrazioni;
- l'ammontare delle garanzie effettivamente prestate dal 1/1 al 31/12, e lo stock delle garanzie in essere al 31/12;
- numero e ammontare finanziamenti garantiti dal 1/1 al 31/12;
- numero soci al 31/12;
- le modalità di concessione di garanzie (con o senza elementi di aiuto) e l'equivalente sovvenzione lorda delle imprese beneficiarie di garanzia con elementi di aiuto, di cui all'art. 5;
- per i contributi concessi in conto interessi: rendicontazione dei contributi concessi con i fondi camerali da cui risulti il nome dell'impresa, il tipo di investimento effettuato, l'istituto di credito, l'importo erogato e la data di erogazione, l'entità del contributo camerale concesso all'impresa beneficiaria e comunicato alla stessa in fase di erogazione.

NB: A tale documentazione andrà allegata copia dell'ultimo bilancio approvato in cui sia evidenziato lo specifico fondo rischi costituito con il contributo camerale e un prospetto contabile dal quale risultino gli eventuali movimenti relativi al fondo e il saldo.

La documentazione di rendicontazione dovrà essere presentata a ciascun ente erogatore nel caso in cui il presente regolamento sia recepito, attraverso apposita convenzione, da altre amministrazioni locali.

ART. 10 - Verifiche e revoca del beneficio

Il diritto al finanziamento viene meno nelle ipotesi di scioglimento o fallimento dell'impresa e comunque in tutti i casi d'inadempienza rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare. A tal riguardo, il Consorzio Fidi o Cooperativa di Garanzia si impegna a segnalare tempestivamente all'ente erogatore il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la revoca del beneficio camerale.

Nel caso di revoca totale o parziale del contributo e nei casi di anticipata estinzione dei finanziamenti prima della scadenza, per qualsiasi motivo, l'impresa beneficiaria restituirà il contributo attualizzato nella misura in cui il contributo stesso non sia stato utilizzato per l'abbattimento degli interessi delle rate già scadute ed a far tempo dalla scadenza della rata successiva alla data di ricevimento della comunicazione di revoca o dalla data di estinzione anticipata.

L'ente camerale si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo e di verifica a campione ai sensi del DPR. 445/2000 , per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo nel rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo dei fondi camerali prendendo visione dei fascicoli delle imprese finanziate chiedendone copia o chiedendo qualsiasi documentazione ad essi inerente. Qualora si accerti che non sussistano le condizioni previste dalle presente regolamento l'ente camerale procederà alla revoca del contributo.

Ai sensi della legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il procedimento amministrativo riferito al presente disciplinare è assegnato al Dirigente dell'Area sviluppo Economico.
